

« Per quanto riguarda poi i collegamenti telefonici Garessio-Ceva e Pieve di Teco-Oneglia, i fondi concessi dalla relativa legge essendo risultati insufficienti al punto da non consentire l'acquisto dei materiali occorrenti, col decreto luogotenenziale, n. 1109, delli 8 giugno ultimo scorso sono stati accordati nuovi fondi, e così l'Amministrazione ha proceduto alle licitazioni per lo acquisto dei detti materiali ed appena le ditte aggiudicatrici ne avranno effettuata la consegna saranno iniziati i lavori.

« Il sottosegretario di Stato

« MASCIAANTONIO ».

Amato. — *Ai ministri di grazia e giustizia e dei culti e della guerra.* — « Per sapere se non credano di estendere oltre i due anni il beneficio della condanna condizionale — recentemente concesso con il decreto che revocava la sospensione delle pene non superiori a sett'anni, durante la guerra — considerandosi che nella pratica il beneficio medesimo, nei limiti nei quali è contenuto, ha scarsa applicazione, perchè la pena per i disertori da reparti mobilitati, anche nei casi più degni d'indulgenza e però benignamente considerati nel decreto di amnistia, per il servizio prestato in reparti di prima linea o mobilitati — è fissata nel massimo di quella prevista nel Codice per l'esercito, e cioè in 5 anni, e che — anche se degradata ed attenuata per le facoltà del tribunale — non può entrare nei limiti del beneficio concesso ».

RISPOSTA. — « L'istituto della condanna condizionale, non contemplato nei Codici penali militari, è stato introdotto per esigenze di varia natura, nella legislazione militare, durante la guerra dal regolamento 25 maggio 1918 del Comando Supremo del Regio esercito sulla procedura da seguirsi innanzi ai tribunali di guerra, e poi dal Regio decreto 21 febbraio 1919, n. 160, che per tutti i tribunali militari territoriali, o marittimi, o di guerra, ebbe a fissare come limite di applicabilità la pena di 18 mesi.

« Tale limite, col recente decreto 4 luglio 1919, n. 1033, è stato aumentato a due anni, precisamente in vista di rendere applicabile il beneficio in casi, in cui la tenuità del reato — che trova corrispondenza nella relativa mitezza della pena — consente una ulteriore misura d'indulgenza nei riguardi del condannato. Nel limite stesso possono anche rientrare le condanne per diserzione semplice commessa poste-

riormente all'entrata in vigore del Regio decreto 21 febbraio 1919, n. 160, quando il giudice ritenga di poter applicare il minimo della pena e di accordare le attenuanti generiche. Infatti l'articolo 13 del decreto medesimo, per i reati di diserzione commessi posteriormente alla sua attuazione, ha ripristinato le penalità a quelle stabilite dai Codici penali militari, abrogando le norme che le avevano elevate durante la guerra.

« Quanto alla pena di cinque anni di reclusione militare, alla quale — in virtù dell'articolo 13 del Regio decreto di amnistia-indulto 21 febbraio 1919, n. 157 — vengono ridotte — in concorso di speciali condizioni di servizio e di condotta — le condanne inflitte o da infliggere a coloro che hanno disertato precedentemente, va rilevato come si tratti di un provvedimento generale di clemenza sovrana, il quale si applica automaticamente e indipendentemente dall'apprezzamento che l'autorità giudiziaria è in grado di fare nei singoli casi sottoposti al suo giudizio, e che pertanto non potrebbe consentire l'applicazione dell'istituto della condanna condizionale.

« Pertanto il limite attualmente stabilito sembra adeguato ai fini di una ben intesa applicazione delle leggi penali militari.

« Il sottosegretario di Stato per la guerra

« FINOCCHIARO APRILE ».

Astengo. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per sapere se intenda di migliorare il servizio postale, telegrafico e telefonico nella provincia di Genova, nel senso che questo corrisponda meglio ai bisogni ed alle consuetudini di quelle popolazioni ».

RISPOSTA. — « Da indagini accuratissime prontamente eseguite non risulta che il servizio postale, telegrafico e telefonico nella provincia di Genova proceda in modo da richiedere speciali provvedimenti. Però anche a Genova il servizio risente delle difficoltà del momento e l'Amministrazione si studia di metterlo in grado al più presto possibile di rispondere in modo soddisfacente ai bisogni ed ai desideri del pubblico. E poichè la interrogazione non accenna a fatti specifici, così è da ritenere che possa essere stata motivata da qualche disservizio locale di carattere eccezionalmente transitorio.

« Difatti è noto che le linee telegrafiche lungo la Riviera ligure per la loro forzata